

Repertorio numero 13529

Raccolta numero 8894

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON RICONOSCIUTA IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SPORTIVA DILETTANTISTICA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di giugno, nel Comune di Genova, in Corso Podestà al civico numero 1, alle ore undici e minuti primi quindici.

Davanti a me dottor Pierpaolo Verde, Notaio in Santa Margherita Ligure (GE), iscritto al Ruolo Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,

sono presenti

- **CASASSA ANDREA**, nato a Lavagna (GE) il 14 novembre 1969, residente a Genova, in Via Silvano Stacchetti n. 7/2, codice fiscale CSS NDR 69S14 E488C;

- **ALBANI CASTELBARCO VISCONTI CESARE**, nato a Milano il 20 dicembre 1952, residente a Genova, in Piazza dello Zerbino n. 3/19, codice fiscale LBN CSR 52T20 F205H;

- **AMBROSETTI MARCO**, nato a Santa Margherita Ligure (GE) il 2 febbraio 1961, residente a Santa Margherita Ligure (GE), in Corso Giacomo Matteotti n. 127, codice fiscale MBR MRC 61B02 I225U;

- **IGUERA MAURO**, nato a Genova il 27 dicembre 1958, residente a Genova, in Via Angelo Orsini n. 36/1, codice fiscale GRI MRA 58T27 D969U;

- **REDAELLI PAOLO MARIA ALESSANDRO**, nato a Carate Brianza (MB)

il giorno 11 agosto 1975, residente a Carate Brianza (MB), in

Via Cesare Battisti n. 29, codice fiscale RDL PMR 75M11 B729R.

I comparenti, cittadini italiani, delle cui identità personali

io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente at-

to, al quale, concordemente, premettono quanto segue:

1) in data 15 gennaio 2017, con scrittura privata non autenti-

cata registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di

Genova 1 in data 3 febbraio 2017 al n. 919 serie 3, veniva co-

stituita un'associazione non riconosciuta sportiva dilettanti-

stica, denominata **"ASD Tennis Club Santa Margherita Ligure"**

con sede in Santa Margherita Ligure (GE), in Via Cairoli al

civico numero 31 interno 1, codice fiscale 90073080104, parti-

ta IVA 02447340999;

2) il signor Iguera Mauro dichiara di essere Presidente del

Consiglio di Amministrazione e rappresentante

dell'associazione non riconosciuta sopra denominata, come gli

associati presenti riconoscono e confermano.

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del

presente atto, i comparenti mi chiedono di assistere, redigen-

do pubblico verbale, all'assemblea della detta Associazione,

riunita, in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deli-

berare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) trasformazione dell'associazione **"ASD Tennis Club Santa**

Margherita Ligure" in società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica;

2) deliberazioni accessorie e conseguenti.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue. Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 16 (sedici) dello statuto sociale, nella qualità, il comparente signor Iguera Mauro il quale constata e fa constatare che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, in conformità all'Art. 8 (otto) dello statuto sociale;
- sono presenti tutti gli iscritti all'associazione nelle persone dei comparenti medesimi;
- è presente il Consiglio di Amministrazione, in persona di esso comparente, Presidente, sopra generalizzato, e dei signori Andrea Casassa, Albani Castelbarco Visconti Cesare, Marco Ambrosetti e Paolo Maria Alessandro Redaelli quali Consiglieri.

Tutto ciò constatato e fatto constatare, il Presidente dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Aprendo la trattazione, il Presidente fa osservare ai presenti che per una migliore organizzazione dell'attività, sarebbe opportuno assumere la più strutturata forma di una società, e propone di procedere alla trasformazione dell'associazione in società a responsabilità limitata, fermo restando che l'attività resterà dilettantistica, senza

fini di lucro, come consentito dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289. In particolare Egli fa osservare che la forma della società a responsabilità limitata consente, mediante l'ampia libertà concessa ai soci nella formazione della struttura societaria, di adattare meglio la medesima alle esigenze operative. Il Presidente precisa che la trasformazione proposta non rientra nel novero delle ipotesi contemplate dall'art. 2500-octies c.c. che, nel disciplinare la trasformazione eterogenea in società di capitali prevede, tra l'altro, che la stessa possa essere effettuata dalle sole associazioni riconosciute. Tuttavia, continua il Presidente, l'operazione è regolata espressamente dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, che regola il tipo speciale di società di capitali non lucrativa sportiva dilettantistica, elencando, all'art. 90, le indicazioni che l'atto costitutivo e lo statuto sociale devono contenere per realizzare tale speciale tipo societario. Inoltre, l'operazione rientra pienamente nella ratio della normativa, che contempla la trasformazione di organismi anche non soggettivizzati, come le comunioni d'azienda, o minimamente soggettivizzati, come i consorzi con attività interna. La trasformazione è inoltre ritenuta ammissibile anche in virtù di un recente Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai (Orientamento K.A.28), il quale, ponendo l'accento sul principio di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., nonché sulla possibilità che anche enti privi di personalità giuridica, o non soggetti ad

alcuna forma di pubblicità si trasformino in enti a base capitalistica, attribuisce alle parti ampia libertà al riguardo.

Il Presidente richiama allora la relazione di stima dal patrimonio dell'associazione, redatta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2500-octies, 2500-ter e 2465 c.c. sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo, al fine di fissare il capitale della società risultante dalla trasformazione, dal Dott. Raggi Giovanni Battista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Genova al n. 1221A, con studio in Genova, in Via Bacigalupo civico numero 4 interno 7, asseverata con giuramento innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace presso il Tribunale di Genova in data 19 giugno 2019, stante verbale n. 4429/19 di Cron, che si allega, al presente atto, sotto la lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane. Sulla base di tale relazione, contenente la descrizione dei beni, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale, anche al fine di contenere i costi di gestione, il capitale della società risultante dalla trasformazione sarà fissato ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e la parte eccedente il capitale, pari ad una somma di euro 22.000,00 (ventiduemila virgola zero zero) sarà appostata alla voce "Riserva da trasformazione" del patrimonio netto della società,

per costituirne componente patrimoniale. Il capitale sarà coperto con il netto patrimoniale risultante dalla relazione di stima già allegata al presente atto e, pertanto, non sono necessari ulteriori versamenti da parte dei soci. Quanto allo statuto sociale, nel rispetto dell'art. 90 L. 289/2002, il Presidente fa osservare che esso dovrà contenere:

- l'oggetto sociale, concernente esclusivamente l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, in conformità alle disposizioni del codice civile;
- la disciplina del bilancio e delle modalità di approvazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società.

Il Presidente dà atto all'Assemblea che, ai sensi dell'art. 2498 c.c., la società risultante dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali inerenti all'associazione non riconosciuta che effettua la trasformazione, essendovi continuità di patrimonio.

La trasformazione, in deroga all'art. 2500 c.c., ai sensi dell'art. 2500-novies c.c., avrà effetto dallo spirare del

termine di sessanta giorni decorrenti dall'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese di Genova, termine entro il quale i creditori dell'associazione aventi titolo anteriore all'iscrizione potranno presentare opposizione alla trasformazione. Inoltre, il Presidente, per quanto occorra, ai sensi dell'art. 223-octies disp. att. c.c., precisa che la trasformazione non comporta distrazione di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, che non siano compatibili con l'impresa risultante dalla trasformazione, e non sussistono fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione per i quali non siano state versate le relative imposte.

Il Presidente, quindi, invita l'Assemblea a deliberare. Rammenta che, ai sensi dell'art. 2500-octies, secondo comma, c.c., la trasformazione può essere adottata con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento. Indi Egli accerta e dichiara, ed io Notaio trascrivo, che l'Assemblea, con voto espresso mediante alzata di mano che ha prodotto i seguenti risultati:

favorevoli: Iguera Mauro, Casassa Andrea, Albani Castelbarco Visconti Cesare, Ambrosetti Marco e Redaelli Paolo Maria Alesandro;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno; indi con il quorum deliberativo richiesto dal combinato disposto degli artt. 2500-octies, secondo comma,

e 10 dello statuto associativo,

delibera

1) di approvare la trasformazione dell’associazione non riconosciuta **"ASD Tennis Club Santa Margherita Ligure"** in una società a responsabilità limitata sotto la denominazione **"TENNIS CLUB SANTA MARGHERITA LIGURE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**, siglabile **"TC SANTA MARGHERITA LIGURE S.S.D. A R.L."**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2500-octies e 1322 c.c.

SEDE SOCIALE - La società avrà sede nel Comune di Santa Margherita Ligure (GE) e, si precisa, al solo fine della comunicazione di cui all’art. 111-ter disp. att. c.c., alla via Cairoli al civico numero 31 interno 1.

OGGETTO SOCIALE - La società, escluso ogni scopo di lucro, ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del Tennis.

La società ha inoltre tra le sue finalità:

- lo sviluppo, la promozione e il coordinamento di iniziative e attività motorie e sportive, nonché collaterali e propedeutiche alla preparazione all’attività sportiva, di persone di ogni età, sesso, condizione sociale, senza pregiudizi di nazionalità, razza e religione.

• il perseguimento della crescita umana e sociale dei propri Soci, attraverso l'organizzazione di percorsi formativi, agonistici, ricreativi e didattici per l'avvio all'attività sportiva.

• l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e amatoriali, anche attraverso attività di natura promozionale, nel rispetto delle norme deliberate dagli organi federali;

• l'organizzazione e promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere;

• la formazione di singoli atleti o di squadre, per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive;

• la preparazione, l'assistenza e l'aggiornamento tecnico e sportivo dei propri tecnici e atleti;

• la gestione di campi da tennis e impianti sportivi anche polivalenti, propri o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;

• l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;

• la partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere;

• la pubblicazione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, connessi all'attività sportiva e culturale in genere;

• lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale in genere;

• la compravendita di materiale sportivo inerente il proprio oggetto sociale nei confronti degli associati e dei terzi;

• la fornitura di tutti i beni ed i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive

• il compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative. La società esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui aderisce in base alla specifica attività svolta dalla società stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente statuto. La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e lo statuto e i re-

golamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del "CONI", nonché allo statuto ed al regolamento della "Federazione Italiana Tennis" di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese o ditte esterne, italiane od estere, non professionalmente né nei confronti del pubblico, bensì occasionalmente e per conto proprio a scopo di stabile investimento. In particolare la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint venture", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, gruppi europei di interesse economico. La società può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con espressa esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico e delle attività riservate ai soggetti di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 numero 385 e successive norme di attuazione, nonché di ogni altra attività vietata dalla presente o futura legislazione. La società può altresì esercitare il coordinamento ed il controllo or-

ganizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli, nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. Qualsiasi attività e prestazione in genere che la società dovesse fornire nell'ambito del complessivo finale prodotto o risultato richiestole, qualora dovesse rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in appositi albi od elenchi, sarà svolta da tali soggetti, dei quali la società si avvarrà di volta in volta ed i quali opereranno sotto la propria diretta responsabilità personale e professionale.

DURATA - La durata resta fissata al 31 dicembre 2060.

ESERCIZI SOCIALI - Ciascun esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio nella nuova veste si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

CAPITALE SOCIALE - Il capitale sociale è determinato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), che risultano integralmente coperti con parte del netto patrimoniale risultante dalla perizia di stima del Dott. Raggi Giovanni Battista, di cui in premessa, come sopra allegata al presente atto. I soci

confermano che successivamente alla data di redazione della perizia ad oggi non si sono verificati eventi tali da modificare i dati contabili, economici e finanziari in essa riportati. I comparenti, infine, si danno reciprocamente atto che il valore netto risultante dall'allegata perizia è superiore al valore imputato a capitale sociale, per euro 22.000,00 (ventiduemila virgola zero zero). Tale differenza è imputata a riserva da trasformazione.

PARTECIPAZIONI - Le quote di partecipazione sono così determinate: - al signor Casassa Andrea è riconosciuta una partecipazione di nominali euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

- al signor Albani Castelbarco Visconti Cesare è riconosciuta una partecipazione di nominali euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

- al signor Ambrosetti Marco è riconosciuta una partecipazione di nominali euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

- al signor Iguera Mauro è riconosciuta una partecipazione di nominali euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

- al signor Redaelli Paolo Maria Alessandro è riconosciuta una partecipazione di nominali euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

DIRITTI SOCIALI - I diritti sociali spettano ai soci in pro-

porzione alle partecipazioni possedute. I proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette.

AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANZA - La società sarà amministrata inizialmente da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero cinque di membri, eletto dai soci nelle persone di:

Iguera Mauro, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Albani Castelbarco Visconti Cesare Vice presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere;

Casassa Andrea, Consigliere;

Ambrosetti Marco, Consigliere;

Redaelli Paolo Maria Alessandro Consigliere. Tutti i nominati accettano la carica loro conferita dichiarando altresì che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un anno, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall'articolo 2381 del Codice Civile, tutti o parte dei propri poteri ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti

della delega. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale della società dinanzi ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente od ai consiglieri delegati, se nominati. Non raggiungendosi il limite minimo previsto dalla legge, e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 2477, terzo comma, c.c., non occorre la nomina di organo di controllo alcuno.

Il funzionamento della società viene disciplinato nello Statuto sociale, costituito da n. 38 (trentotto) articoli che, previa lettura da me Notaio datane, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

2) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle assunte delibere ed ad apportare alle delibere e allo statuto sociale ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese.

Verranno volturati alla società nella sua nuova forma e nuova denominazione, a semplice esibizione del presente atto, tutti i contratti in corso con qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, nonché tutti i conti e depositi anche cauzionali ed ogni altra ragione attiva o passiva della società, cosicché la stessa subentri in tutto e per tutto nel patrimonio della società trasformata, senza limitazione di sorta. Tutte le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico della società.

Di quanto sopra richiesto ricevo il presente atto che pubblico

mediante lettura da me Notaio fatta, unitamente agli allegati,
ai comparenti i quali, a mia espressa domanda, lo approvano
come pienamente conforme alla propria volontà e lo sottoscri-
vono con me Notaio alle undici e minuti primi quaranta.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me Notaio
completato a mano su quindici pagine intere e fin qui della
sedicesima pagina dei quattro fogli di cui si compone.

FIRMATI: CASASSA ANDREA

ALBANI CASTELBARCO VISCONTI CESARE

AMBROSETTI MARCO

IGUERA MAURO

REDAELLI PAOLO MARIA ALESSANDRO

PIERPAOLO VERDE NOTAIO

dott. Giovanni Battista Raggi¹

dott. Walter Chiapussi¹

avv. Sara Minuto Raggi²

¹ dottore commercialista – revisore legale

² patrocinante in Cassazione

³ dottore commercialista



RELAZIONE DI STIMA AI SENSI DELL'ART. 2645 C.C DEI BENI AZIENDALI DELL'ASSOCIAZIONE

"ASD Tennis Club Santa Margherita Ligure"

sede in Santa Margherita ligure, Via Cairoli 31/1 - CF 90073080104 – PI 02447340999

Il sottoscritto Giovanni Battista Raggi, nato a Genova (GE) il 25.01.1973, codice fiscale RGGGNN73A25D969Z iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova al numero 1221A, nonché al Registro dei Revisori Legali al n. 120170, con studio in Genova, Via N. Bacigalupo 4/7 essendo stato incaricato dall'associazione di redigere la relazione di stima prevista dall'art. 2465 Cod. Civ. dei Beni aziendali e del Patrimonio dell'associazione **"ASD Tennis Club Santa Margherita Ligure"**, con sede in Santa Margherita ligure, Via Cairoli 31/1, CF 90073080104 – PI 02447340999 presenta la seguente relazione di stima.

PREMESSA

Oggetto e finalità dell'incarico

L'incarico ha per scopo di redigere una relazione di stima del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2465 C.C. della Associazione **"ASD Tennis Club Santa Margherita Ligure"**, CF 90073080104 – PI 02447340999 al fine di trasformare detta associazione in "Società Sportiva Dilettantistica"

Secondo l'art. 2465 C.C, all'esperto estimatore è richiesta:

- la descrizione ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi;
- l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;
- l'attestazione che il valore del Patrimonio netto determinato dall'esperto non è inferiore al capitale sociale.

La valutazione del patrimonio sociale consiste pertanto in una rivisitazione dei valori già iscritti in bilancio verificando l'effettiva esistenza del capitale sociale nel rispetto dei criteri legali di valutazione dettati dall'art. 2426.

Data di riferimento

Al fine della determinazione del valore dell'associazione, il sottoscritto estimatore ha fatto riferimento al bilancio al 31.12.2018 e alla situazione contabile alla data del 31 marzo 2019.

Notizie riguardanti l'associazione.

Si ritiene opportuno premettere alcune notizie di carattere generale riguardanti l'associazione oggetto di trasformazione. L'associazione nasce il 15 gennaio 2017 (atto registrato in data 03/02/2017 a Genova, n. 919 serie 3) sotto la denominazione "ASD Tennis Club Santa Margherita Ligure" in seguito a fusione di 2 associazioni sportive già operanti (ASD TC Tigullio 1982 e ASD Levante Team) ed è iscritta al registro CONI e affiliata alla federazione Italiana Tennis (FIT). Scopi dell'ente sono la valorizzazione dello sport, con particolare riferimento al tennis, e la gestione di impianti sportivi. In particolare poi l'associazione è sempre stata attiva sul territorio e ha ricevuto importanti apprezzamenti per la sua attività da parte del Comune e degli enti locali.

L'associazione ha gestito in continuità con le precedenti associazioni (ASD TC Tigullio 1982 e ASD Levante Team) gli impianti sportivi siti in Santa Margherita Ligure (Via Frugone 8) subentrando nella concessione comunale. Successivamente, con la decadenza della concessione e in seguito all'alienazione dell'impianti sportivi ad una società (Frugone 8 Srl), la stessa, in considerazione del buon operato dell'associazione e degli investimenti eseguiti e programmati, ha concesso in locazione l'impianto sportivo all'ASD Tennis Club Santa Margherita Ligure (che lo gestisce a tutt'oggi).

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il sottoscritto estimatore ha acquisito la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti; ha, inoltre, eseguito i necessari sopralluoghi. In particolare, il sottoscritto estimatore ha preso in esame la seguente documentazione dell'associazione:

- estratti conto bancari



- situazione contabile
- prima nota contabile
- documentazione di dettaglio (fatture, note spese)

Si precisa che l'associazione, pur essendo un ente non profit, è in possesso di Partita IVA e svolge prevalentemente attività istituzionale (non profit); la parte commerciale (soprattutto sponsorizzazioni) è gestita in regime forfetario ex Legge 398/1991. Inoltre in virtù della propria natura l'ente non è pertanto soggetto all'obbligo di predisporre il bilancio nella forma prevista dal CC per le società commerciali.

METODO DI VALUTAZIONE.

Premessa

Per la valutazione d'azienda è stato ritenuto più appropriato il metodo a "valori di congruità" mirato al mantenimento dei valori dei beni iscritti nella contabilità sociale in applicazione delle regole dettate dalla legge per la formazione del bilancio d'esercizio.

Lo scopo di questa valutazione è la determinazione del patrimonio, capitale e riserva, civilistico, cioè ricostruito attraverso l'applicazione delle norme civilistiche in materia di valutazione di bilancio, nel rispetto del principio della continuità dei bilanci. Inoltre, considerato che l'ente deve avere una capacità autonoma di funzionamento, si rende necessaria la valutazione dell'equilibrio finanziario dell'ente.

Le fasi della valutazione

Alla luce delle premesse di cui sopra, il sottoscritto esperto estimatore ha seguito, nella valutazione richiesta, le seguenti fasi:

- I fase: valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi dell'ente oggetto di trasformazione (metodo patrimoniale);
- II fase: stima del patrimonio
- III fase: verifica della situazione di equilibrio finanziario;

Si tratta di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo da considerare e quelli da non considerare. Successivamente



vengono esposti i criteri di valutazione. Gli elementi suscettibili di valutazione sono unicamente quelli dalla contabilità al 31 marzo 2019 a condizione che essi siano correttamente iscritti in base alle disposizioni civilistiche.

Pertanto, ai fini della valutazione del Patrimonio netto si applicheranno criteri di valutazione disciplinati dagli artt. 2423 e seguenti, integrati dai principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

I FASE: VALUTAZIONE ANALITICA DEI SINGOLI ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI

Relativamente alla valutazione dei beni è stata presa in esame la documentazione di cui sopra fornita dai responsabili dell'associazione.

Più precisamente è stato preso in esame lo stato patrimoniale al 31 marzo 2019 fornito dall'associazione. Si riporta, pertanto, la situazione patrimoniale dell'associazione sulla base delle considerazioni esposte.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/03/2019 - REDATTA SULLA BASE DEI DOCUMENTI CONTABILI

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	€ 39.817,00	PATRIMONIO NETTO	€ 34.782,84
Impianti sportivi	€ 39.817,00	Risultato anni precedenti	€ 28.972,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 29.505,84	Risultato d'esercizio	€ 5.810,84
C/C Postale	€ 28.275,84	DEBITI	€ 33.000,00
Cassa	€ 1.230,00	Debiti verso soci	€ 33.000,00
		Debiti tributari	€ 1.540,00
Totale attivo	€ 69.322,80	TOTALE PASSIVO	€ 69.322,80

VALUTAZIONE ANALITICA

Si procede all'esame dettagliato delle singole voci riportate, evidenziandone il criterio di valutazione e la relativa stima.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, MATERIALI E FINANZIARIE

L'ente in passato ha investito nel rifacimento di alcuni campi da tennis. Tale voce non compare nell'elenco cespiti in

4/8



quanto già completamente ammortizzati. Nel corso dell'anno 2018 l'associazione ha realizzato una nuova struttura per il gioco del "Padel" dal costo di euro 59.715,00. Tale investimento è stato "ammortizzato" su 3 esercizi e pertanto si ritiene congruo il valore residuo di euro 39.817,00. Vi sono poi alcuni beni di modico valori acquistati in passato e inclusi per praticità tra gli acquisti correnti e comunque di importo trascurabile. Si ritiene di attribuire un valore netto delle immobilizzazioni materiali pari a **€ 39.817,00**.

RIMANENZE DI MAGAZZINO:

L'ente non dispone e non ha mai avuto un magazzino svolgendo esclusivamente "servizi".

CREDITI VERSO CLIENTI e FATTURE DA EMETTERE

Secondo l'art. 2426 comma 8 C.C. i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzo. Al fine di dare una corretta valutazione si è provveduto a verificare se i crediti verso clienti indicati nei prospetti forniti dai responsabili dell'associazione siano tutti esigibili.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI CREDITI

L'unica voce di credito si riferisce a prestazioni di sponsorizzazioni relative al 2018 per euro 5.515,00. Alla data della presente perizia tale somma risulta fatturata.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Relativamente alla cassa, non essendo stato possibile verificarne l'esatta consistenza al 31 marzo 2019, in considerazione dell'attuale consistenza di cassa si ritiene la voce di euro **1.230,00** attendibile.

CREDITI VERSO BANCHE.

Sono determinati dagli estratti conti e riconciliati per un importo complessivo di **€ 28.275,80** come risulta dall'estratto conto della Banca Ubi Banca di Santa Margherita Ligure riconciliato.

CREDITI VERSO CLIENTI.

Si evidenzia che sono ancora da conteggiare crediti per euro **€ 5.515,37** relativi a residui di sponsorizzazione 2018, già incassati alla data della presente perizia.

DEBITI



Vengono verificati i debiti (Euro 35.500) che si riferiscono a:

- debiti verso soci per finanziamento infruttifero (euro 33.000,00);
- debiti per Iva da versare (euro 1.540,00).

Sono inoltre da includere debiti per euro 7.320,00 per canoni di locazione non ancora conteggiati.

PATRIMONIO NETTO

Le voci indicate nel bilancio relative al patrimonio al 31 marzo 2019 non vengono ovviamente prese in considerazione ai fini della presente stima, in quanto il patrimonio netto valutato è ottenuto dalla differenza algebrica tra le attività e le passività stimate. Tale valore pertanto viene calcolato nelle pagine seguenti.

II FASE: STIMA

Dalle considerazioni finora esposte, si è giunti alla seguente stima del patrimonio:

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/03/2019 STIMATA

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	€ 39.817,00	PATRIMONIO NETTO	€ 32.978,21
Impianti sportivi	€ 39.817,00	Risultato anni precedenti	€ 28.972,00
CREDITI	€ 5.515,37	Risultato d'esercizio	€ 4.006,21
Crediti verso sponsor	€ 5.515,37	DEBITI	€ 33.000,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 29.505,84	Debiti verso soci	€ 33.000,00
C/C Postale	€ 28.275,84	Debiti tributari	€ 1.540,00
Cassa	€ 1.230,00	Altri debiti	€ 7.320,00
Totale attivo	€ 74.838,21	TOTALE PASSIVO	€ 74.838,21

III FASE: VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI EQUILIBRIO

Come già evidenziato nella premessa del presente capitolo, considerato che l'azienda deve avere una capacità



autonoma di finanziamento, si rende necessaria la valutazione dell'equilibrio finanziario.

Le necessità finanziarie dell'ente derivano essenzialmente da:

- A. costo dei maestri/insegnanti
- B. costi per attività agonista
- C. costo fissi di gestione impianti

Considerato che il costo dei maestri è una voce variabile coperta dai relativi incassi (peraltro anticipati rispetto all'esborso) e che il costo dell'attività agonista è finanziato quasi interamente dagli sponsor (in mancanza dei quali l'attività non ha luogo), rimangono da finanziare il costi fissi di gestione. Dall'esame degli andamenti di questi anni è ragionevole sostenere che l'attività dell'associazione possa generare i flussi finanziari necessari a sostenersi.

Inoltre l'attuale disponibilità liquida consente di proseguire la gestione ordinaria dell'associazione.

DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Riprendendo i saldi delle attività nette e passività nette, si perviene alla determinazione del patrimonio netto:

Totale Attività Stimate	€ 74.838,21
Totale Passività Stimate	€ 41.860,00
Patrimonio Netto Stimato	32.978,21

Il valore del patrimonio netto viene pertanto stimato in un importo non inferiore ad € 32.000,00 (trentaduemila)

Si evidenzia inoltre che a norma di statuto della Società Sportiva Dilettantista non sono possibili né distribuzioni di utile né di patrimonio.

CONCLUSIONI

Il sottoscritto estimatore, in base ai metodi di valutazione ai quali si è ispirato nell'espletamento del proprio incarico ed alle osservazioni sopra svolte, verificato che l'associazione non ha ricevuto contributi pubblici e tenuto conto che detta relazione è stata improntata sui criteri prudenziali,

determina

ai sensi e per effetto dell'art. 2465 del cod. civ., che il valore del patrimonio dell'ente **non è inferiore** ad euro €



32.000,00 e conseguentemente non è inferiore al capitale sociale della nascente società a responsabilità limitata determinato in euro 10.000,00 (diecimila) imputando la differenza a riserve (euro 22.000,00)

Con osservanza.

Genova, li 17 giugno 2019



IL PERITO ESTIMATORE

Giovanni Battista Raggi



VERBALE DI GIURAMENTO DI PERIZIA STRAGIUDIZIALE

Reg. Cronologico n°. *4429/19*

Addì 19 giugno 2019 davanti al sottoscritto Direttore Amministrativo è comparso il perito **dott. Giovanni Battista Raggi**, nato a Genova il 25/01/1973, C.F. RGGGNN73A25D969Z, Iscritto all'ODCEC per la Circonscrizione del Tribunale di Genova al n. 1221A e al Registro dei Revisori Legali al n. 120170, Domiciliato in Genova, via Bacigalupo 4/7, Il quale chiede di asseverare una perizia.

Il cancelliere, previe le ammonizioni di legge, invita il perito al giuramento, che egli presta ripetendo "GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO ALLE FUNZIONI AFFIDATEMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA'"

Del che viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 19/06/2019

IL CONSULENTE

[Signature]



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL FUNZIONARIO

(Claudio Raggi)

[Signature]

Allegato "B" Rep. N. 13529 Racc. N. 8894 -

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

TENNIS CLUB SANTA MARGHERITA LIGURE

DENOMINAZIONE

Articolo 1) È costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro con denominazione **"TENNIS CLUB SANTA MARGHERITA LIGURE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**, siglabile **"TC SANTA MARGHERITA LIGURE S.S.D. A R.L."**.

SEDE

Articolo 2) La società ha sede nel Comune di Santa Margherita Ligure (GE). La società attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze.

OGGETTO

Articolo 3) La società, escluso ogni scopo di lucro, ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del Tennis.

La società ha inoltre tra le sue finalità:

- lo sviluppo, la promozione e il coordinamento di iniziative e attività motorie e sportive, nonché collaterali e propedeutiche alla preparazione all'attività sportiva, di persone di ogni età, sesso, condizione sociale, senza pregiudizi di nazionalità, razza e religione;
- il perseguimento della crescita umana e sociale dei propri Soci, attraverso l'organizzazione di percorsi formativi, agonistici, ricreativi e didattici per l'avvio all'attività sportiva;
- l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e amatoriali, anche attraverso attività di natura promozionale, nel rispetto delle norme deliberate dagli organi federali;
- l'organizzazione e promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere;
- la formazione di singoli atleti o di squadre, per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive;
- la preparazione, l'assistenza e l'aggiornamento tecnico e sportivo dei propri tecnici e atleti;
- la gestione di campi da tennis e impianti sportivi anche polivalenti, propri o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;

- l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- la partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere;
- la pubblicazione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, connessi all'attività sportiva e culturale in genere;
- lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale in genere;
- la compravendita di materiale sportivo inerente il proprio oggetto sociale nei confronti degli associati e dei terzi;
- la fornitura di tutti i beni ed i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive
- il compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative.

La società esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui aderisce in base alla specifica attività svolta dalla società stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali.

li evidenziati dal presente statuto.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanando dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del "CONI", nonché allo statuto ed al regolamento della "Federazione Italiana Tennis" di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese o ditte esterne, italiane od estere, non professionalmente né nei confronti del pubblico, bensì occasionalmente e per conto proprio a scopo di stabile investimento.

In particolare la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint venture", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, gruppi europei di interesse econo-

mico.

La società può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con espressa esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico e delle attività riservate ai soggetti di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 numero 385 e successive norme di attuazione, nonché di ogni altra attività vietata dalla presente o futura legislazione.

La società può altresì esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli, nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Qualsiasi attività e prestazione in genere che la società dovesse fornire nell'ambito del complessivo finale prodotto o risultato richiestole, qualora dovesse rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in appositi albi od elenchi, sarà svolta da tali soggetti, dei quali la società si avvarrà di volta in volta ed i quali opereranno sotto la propria diretta responsabilità

personale e professionale.

DURATA

Articolo 4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 salvo proroga o anticipato scioglimento.

DOMICILIO DEI SOCI E RAPPORTI CON LA SOCIETÀ

Articolo 5) Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all’indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che sia stato espressamente comunicato da detti soggetti. È onere dei detti soggetti di comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 6) Il capitale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d’opera o di servizi a favore della società. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e

seguenti del codice civile. Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis comma secondo c.c. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, proporzionalmente o non proporzionalmente alle partecipazioni possedute e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

Articolo 7) In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile; in questa ipotesi, così come nel caso di decisione di

aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

Articolo 8) Le quote possono appartenere anche ad un unico socio. È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

Articolo 9) Le quote sono tutte nominative. Il loro trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro delle Imprese.

Articolo 10) I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla disciplina che segue. Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili solo a favore di altri soci. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

a) Nel caso in cui un Socio intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria Partecipazione (il "Socio Offerente") a un soggetto terzo deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata a/r a tutti gli altri Soci, indicando le genera-

lità`dell'acquirente che ha formulato un'offerta vincolante, il prezzo richiesto, le modalità`e i termini di pagamento e tutte le altre condizioni della vendita (l'"Offerta"). Il Socio non potrà`trasferire in tutto o in parte la propria Partecipazione per un corrispettivo diverso dal danaro.

b) Nel termine di trenta giorni successivi alla data di invio dell'Offerta (il "Termine"), gli altri Soci hanno il diritto di esercitare la prelazione sulla totalità`della Partecipazione posta in vendita e indicata nell'Offerta, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata a/r spedita nel predetto termine al Socio Offerente. Nel caso in cui il Socio abbia esercitato il diritto di prelazione nel termine sopra indicato, lo stesso e il Socio Offerente daranno esecuzione al trasferimento della Partecipazione indicata nell'Offerta, ai medesimi termini e condizioni indicati nell'Offerta, entro trenta giorni dalla data di esercizio della prelazione (la "Data di Trasferimento"). Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più`di un Socio, la Partecipazione offerta spetterà`ai Soci interessati in proporzione al valore nominale della Partecipazione da ciascuno posseduta nella Società, ferma la possibilità`per ciascun Socio di esercitare la prelazione per solo una parte della Partecipazione. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci che,

viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

c) Nel caso in cui nessun Socio abbia esercitato il diritto di prelazione nei termini di cui alla precedente lettera (b), il Socio Offerente sarà libero di trasferire all'acquirente indicato nell'Offerta la Partecipazione ivi indicata ai termini e condizioni ivi previsti entro e non oltre settantacinque giorni dal Termine. Qualora il trasferimento della Partecipazione non dovesse avvenire nel predetto termine, il trasferimento sarà nuovamente soggetto alla procedura indicata nei predetti paragrafi.

d) In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, i Soci acquisteranno la Partecipazione (o parte della stessa) versando al Socio Offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un perito nominato dal dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove è ubicata la sede della società, su ricorso della parte più diligente fra il Socio Offerente e uno dei Soci titolari del diritto di prelazione. Il costo dell'arbitratore sarà a carico pro quota dei Soci che hanno esercitato il diritto di prelazione e del Socio Offerente.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto da parte di tutti gli altri soci la rinuncia

per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nel caso di morte di uno dei soci, i soci superstiti debbono decidere se:

- liquidare la quota agli eredi;
- continuare la società con tutti o alcuni degli eredi stessi;
- sciogliere la società.

In caso di liquidazione, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto secondo il valore nominale della quota escludendo pertanto la valutazione della quota su base patrimoniale in linea con il principio stabilito dell'art. 36 Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci ai sensi del successivo articolo 22, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune. In caso di costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote è richiesto il gradimento dei soci. Il socio che intenda costituire sulla quota diritti reali di godimento o di garanzia, pertanto, do-

vrà comunicare con lettera raccomandata A/R inviata alla società la proposta, contenente tutti i dati relativi al diritto e ai beneficiari. L'organo amministrativo dovrà senza indugio attivare la decisione dei soci, che potrà avvenire anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. I soci decidono con le maggioranze di cui all'articolo 22. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento. La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio. L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata A/R inviata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese o, in mancanza, dagli atti della società, al socio la decisione sul gradimento. Qualora, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento da parte della società, non pervenga al socio alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà procedere alla costituzione dei detti diritti. Il gradimento non è richiesto nel caso di costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia a favore di altri soci.

RECESSO

Articolo 11) Non sono previste altre cause di recesso al di fuori di quelle di cui all'articolo 2473 codice civile o da altre norme di legge. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R. La raccomandata deve essere

inviata entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a dare comunicazione ai soci dei fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo della società. Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, perde efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ESCLUSIONE

Articolo 12) Non sono previste ulteriori ipotesi di esclusione del socio per giusta causa oltre a quelle previste dalla legge.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Articolo 13) Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad uno o più soci valgono le disposizioni di cui

all'articolo 2473, quarto e quinto comma, codice civile. La liquidazione della quota avverrà al valore nominale, escludendo pertanto la valutazione della quota su base patrimoniale, in linea con il principio stabilito dell'art. 36

UNICO SOCIO

Articolo 14) Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, oppure quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 codice civile.

SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

Articolo 15) La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, codice civile. In tal caso si applica il disposto dell'articolo 2497-quater codice civile.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

Articolo 16) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 17) L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti.

Articolo 18) L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione. Nell'avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione. L'assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante nel regi-

stro delle imprese o altro recapito dagli stessi comunicato e che risulti espressamente dal registro delle imprese. Nell'avviso dovranno essere indicati giorno, luogo ed ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Analoghe indicazioni devono essere evidenziate per l'eventuale seconda convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 19) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge. Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre centotanta giorni. L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci ai sensi di legge.

Articolo 20) Il diritto di voto spetta a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisca il diritto di voto), sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, ovvero a coloro che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisca il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese. I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. I documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Articolo 21) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto anche fra estranei. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Articolo 22) Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti i due terzi del capitale sociale. I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci. Qualora vengano attribuiti diritti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., in caso

di trasferimento della relativa partecipazione, i detti diritti non saranno trasferiti all'avente causa e si estingueranno relativamente alla partecipazione trasferita, salvo che risulti il consenso di tutti i soci. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le assemblee qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che

si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 23) La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori possono essere soci o non soci.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

Articolo 24) Il consiglio di amministrazione, quando esiste, ove non vi abbia provveduto l'assemblea nomina il presidente; può altresì nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente e uno o più amministratori delegati conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel rispetto delle norme di legge. Le cariche di presidente o di amministratore delegato sono cumulabili. Il consiglio di amministrazione, quando esiste, funziona con le modalità di seguito indicate.

Esso deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto; in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Ogni consigliere deve dare notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini e la portata; di ciò si darà conto nel verbale. Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche non convocate, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e assistano tutti i sindaci effettivi, ove nominati. In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione

scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso. Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa. È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

Articolo 25) L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ed è sempre rieleggibile; per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo. La

cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Articolo 26) All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge ai soci. L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori. L'organo amministrativo può decidere, ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, la fusione per incorporazione di altre società di cui la società possiede tutte le quote o almeno il novanta per cento delle quote; può altresì decidere la fusione per incorporazione in altra società che possiede tutte le quote della società.

Articolo 27) La firma e la rappresentanza generale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte dal consiglio, ovvero a quelle persone, amministratori delegati, alle quali il consiglio di amministrazione vorrà de-

legarle, nei limiti dei suoi poteri. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti in sede di nomina.

Articolo 28) Ai componenti l'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio; l'assemblea potrà anche attribuire degli emolumenti ai componenti dell'organo amministrativo, comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla specifica normativa.

Articolo 29) Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società od associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina. Parimenti non possono essere nominati amministratori, ovvero decadono dalla carica, coloro i quali siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione Sportiva Nazionale, della Disciplina Sportiva Associata e/o Ente di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi, nonché coloro i quali siano stati assoggettati da parte del CONI, o di altra Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

Articolo 30) Per quanto non previsto dalla legge in tema di società a responsabilità limitata e non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al par. 2, sez. VI-bis, capo V, titolo V, del codice civile.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 31) La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 32) Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti che sono rieleggibili, durano in carica per il periodo stabilito dalla legge con le competenze ed i poteri di cui alle disposizioni in tema di società per azioni. La nomina del collegio sindacale è facoltativa qualora non sia disposto diversamente dalla legge.

REVISORE

Articolo 33) Il controllo contabile potrà, in alternativa al collegio sindacale, essere affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dalla legge. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

ESERCIZI

Articolo 34) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2019

UTILI

Articolo 35) L'assemblea dei soci determina la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere, fatta salva la destinazione del 5% di essi alla riserva

legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3 e non potranno in alcun caso essere ripartiti tra i soci, anche in forme indirette.

SCIoglimento

Articolo 36) Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, osservate le disposizioni di legge.

Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale, della Disciplina Sportiva Associata e/o Ente di Promozione Sportiva cui la società è affiliata, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Articolo 37) Ciascun socio si impegna a comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà (come previsto dall'art. 1375 c.c.). Tale impegno verrà rispettato in ogni fase del rapporto, nella formazione come anche nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto. Ogni parte concorda sul fatto che tale impegno è diretto anche a risolvere in fun-

zione preventiva l'insorgere di eventuali contrasti tra le stesse. I soci convengono concordemente che, qualora e nonostante quanto sopra, sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, una controversia ricompresa nell'ambito della previsione del D.L.g.vo n. 5 del 2003, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione. Il tentativo di conciliazione sarà affidato all'A.N.P.A.R., Associazione Nazionale per l'Arbitrato & la Conciliazione, iscritta la numero 24 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del D.Lgs 5/2003. Il procedimento di conciliazione dovrà iniziare entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione presso l'organismo di conciliazione designato e concludersi nel termine di legge. Le parti concordano sulla necessità di far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il conciliatore. Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, consulenti, persone di fiducia, rappresentanti delle associazioni di categoria. Anche nella fase della conciliazione resta fermo l'impegno alla reciproca lealtà dei comportamenti, nel comune in-

teresse alla composizione della lite e con particolare riferimento:

- a) alla necessità per la parte di comparire personalmente o farsi assistere da persona a conoscenza dei fatti e munita dei necessari poteri;
- b) alle facoltà previste dal D.Lg.vo n. 5 del 2003.

Qualora la controversia non sia stata risolta attraverso il procedimento di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, è devoluta alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società. La nomina dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla richiesta depositata dalla parte più diligente.

Il termine per la pronuncia della determinazione arbitrale sarà di novanta giorni dall'accettazione da parte dell'Arbitro.

Qualora l'Arbitro ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza tecnica, il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o se successivo dall'ultimo atto relativo alla consulenza. L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto. La sede dell'arbitrato presso il domicilio che sarà indicato dall'Arbitro. Alla parte istante del giudizio farà carico l'onere dell'anticipazione delle spese di giudizio arbitrale, salva la liquidazione definitiva che opererà l'arbi-

tro. La modifica, o la soppressione, della presente clausola dovrà essere approvata con delibera dei soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti potranno esercitare il diritto di recesso nei successivi novanta (90) giorni.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Articolo 38) Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata nonché i regolamenti della Federazione Italiana Tennis.

FIRMATI: CASASSA ANDREA

ALBANI CASTELBARCO VISCONTI CESARE

AMBROSETTI MARCO

IGUERA MAURO

REDAELLI PAOLO MARIA ALESSANDRO

PIERPAOLO VERDE NOTAIO

Certifico io sottoscritto dottor Pierpaolo Verde, Notaio in Santa Margherita Ligure (GE), iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico.